

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria - Seduta di Prima Convocazione

OGGETTO: Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Magnano in Riviera ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175 del 2016 - Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni conseguenti anno 2022

Inviata al Comitato Regionale di Controllo il *****

Prot. n°

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **18:00** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi dati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano :

MORO ROBERTA	P	VIDONI ALESSANDRA	P
ERMACORA GIUSEPPE	P	SIMONUTTI SABRINA	P
REVELANT ALESSANDRO	P	BASSI EZIO	P
GERUSSI ROBERTO	P	LESA RICCARDO	P
GOTTARDO SIMONE	A		

Presenti 8, Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale **Gambino Nicola** in modalità telematica ai sensi dell'art.11 della L.R.3/2020.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **MORO ROBERTA** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Proposta di deliberazione:

Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Magnano in Riviera ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175 del 2016 - Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni conseguenti anno 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione della L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), come successivamente modificato ed integrato;

VISTO che ai sensi del predetto TUSP (art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente od indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2 del D. Lgs. 175/2016, e comunque nei limiti di cui al comma 1, del predetto articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RILEVATO:

- che per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- che con Delibera di Consiglio comunale n. 24 del 29.09.2017 il Comune di Magnano in Riviera ha adottato il piano previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016 dando atto del mantenimento delle partecipazioni dirette possedute:

1) A&T 2000 s.p.a.: totale azioni: 5.480; valore nominale: € 1,00; valore nominale totale: € 5.480,00; partecipazione: 0,5370%;

2) CAFC s.p.a.: totale azioni: 7.220; valore nominale: € 51,65; valore nominale totale: € 372.913,00; partecipazione: 0,890455%;

- che nel piano suddetto non erano state analizzate, sulla scorta dell'interpretazione invalsa al tempo, l'analisi delle partecipazioni indirettamente possedute in quanto la rilevanza del concetto di controllo societario non si riteneva estesa alle partecipazioni minoritarie in società in-house;

- che a seguito di apposita richiesta di parere alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia da parte del Comune di Tarcento è stato chiarito che rientrano nel concetto di partecipazioni indirette soggette al piano di revisione delle partecipazioni pubbliche tutte le partecipazioni possedute dalle società in house sulla scorta del concetto di controllo analogo;

TENUTO CONTO che devono costituire oggetto di alienazione o delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016, - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti

condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del D. Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;

3) previste dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016:

"a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo a riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune sempre che l'affidamento del servizio sia avvenuto per il tramite di procedure ad evidenza pubblica ovvero che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (in house);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;
- che con la ricognizione occorre individuare le partecipazioni da alienare;
- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che:

- la ricognizione è rilevante anche con riferimento alle partecipazioni indirette che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);
- il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento;
- l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);
- nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali,

occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito;

DATO ATTO che il Comune di Magnano in Riviera ha da ultimo provveduto con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 15.12.2022 all'adozione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune ai sensi art. 20 D.Lgs 175/2016 ricognizione partecipazioni pubbliche 2022" con il quale ha accertato che risultava alla data del 31.12.2021 essere titolare delle seguenti partecipazioni dirette:

1) A&T 2000 s.p.a.;

2) CAFC s.p.a.;

e che da una analisi condotta su tali società si è appreso che:

1) la A&T 2000 s.p.a. non deteneva partecipazioni societarie;

2) la CAFC s.p.a. deteneva partecipazioni societarie nella seguente società:

a) FRIULAB s.r.l.;

b) Banca Popolare di Cividale SCPA;

deliberando successivamente di dare atto che non sussistevano le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute con eccezione della partecipazione indiretta in Banca di Cividale S.c.p.a. detenuta da CAFC s.p.a. per la quale il Consiglio di Amministrazione aveva già deliberato la dismissione in data 22.09.2017 mediante alienazione e che la stessa si era perfezionata in data 25.02.2022;

VISTE le allegate schede, costituenti il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Magnano in Riviera alla data del 31.12.2022 dalle quali risulta essere titolare delle seguenti partecipazioni dirette:

1) A&T 2000 s.p.a.;

2) CAFC s.p.a.;

e che da una analisi condotta su tali società si è appreso che:

1) la A&T 2000 s.p.a. non detiene partecipazioni societarie;

2) la CAFC s.p.a. detiene partecipazioni societarie nella seguente società:

a) FRIULAB s.r.l.;

DATO ATTO che non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1) di approvare il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Magnano in Riviera alla data del 31.12.2022, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che allo stato non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute;

3) di allegare il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 (Allegato B);

4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

5) che l'esito della presente ricognizione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al DM 25 gennaio 2015, e s.m.i., tenuto conto di quanto contenuto nell'art. 21 del Decreto correttivo al D. Lgs. 175/2016;

6) di pubblicare la presente ricognizione nella apposita sezione del sito istituzionale in "Amministrazione trasparente".

Con separata votazione

Propone

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R.

21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione:

presenti n.:	8
votanti n.:	8
favorevoli n.	8
contrari n.	==
astenuti n.	==

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Data l'urgenza con la seguente votazione:

presenti n.:	8
votanti n.:	8
favorevoli n.	8
contrari n.	==
astenuti n.	==

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, c. 12, lett. a) della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MORO ROBERTA

Il Segretario Comunale
F.to Gambino Nicola

Copia analogica ad uso amministrativo conforme all'originale sottoscritto digitalmente.

addì,

L' Impiegato Responsabile